

STATUTO

-----CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE-----

TITOLO I COSTITUZIONE

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede del Consorzio

E' costituito un Consorzio per il servizio di Polizia Locale denominato "CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO" avente sede nel Comune di Schio.

Elenco degli enti partecipanti, Comune di : ARSIERO-LAGHI-LASTEBASSE-MARANO VICENTINO-PEDEMONTE-PIOVENE ROCCHETTE-POSINA-SANTORSO-SAN VITO DI LEGUZZANO-SCHIO-TONEZZA DEL CIMONE-TORREBELVICINO-VALDASTICO-VALLI DEL PASUBIO-VELO D'ASTICO.

Al Consorzio possono partecipare altri Enti, ivi comprese le Comunità Montane, quando siano acciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

Art. 2

Oggetto

Il Consorzio svolgerà le seguenti funzioni istituzionali:

- a) svolgimento del servizio di Polizia Locale nel territorio dei Comuni consorziati;
- b) servizi di Polizia Locale a favore di soggetti terzi, pubblici e privati:
 - scorte ai veicoli speciali e trasporti eccezionali;
 - servizi a favore di Enti pubblici non consorziati;
 - corsi per la formazione di operatori di polizia locale nonché di aggiornamento per il personale in servizio;

Art.3

Durata, modifiche e scioglimento

La durata del Consorzio è stabilita a tempo indeterminato, **fatte salve diverse previsioni normative.**

Le proposte di modifica dello Statuto concernenti l'adesione di altri Enti pubblici, e l'oggetto sociale potranno essere presentate dall'Ente interessato o da uno componente il Consorzio.

La richiesta si intende approvata se ottiene il consenso dei due terzi delle quote di partecipazione e della maggioranza dei componenti assegnati all'Assemblea.

Oltre che per i casi previsti dalla Legge, il Consorzio potrà essere sciolto osservando le stesse procedure di cui al comma precedente.

L'eventuale recesso dal Consorzio non potrà essere esercitato prima di anni 5 (cinque) dall'adesione al Consorzio fatta salva in ogni caso la facoltà di recesso anticipato secondo le modalità previste nella convenzione.

Successivamente il suddetto diritto potrà essere esercitato con preavviso, a mezzo lettera raccomandata A.R., di almeno 6 mesi prima dell'inizio del nuovo anno finanziario secondo le modalità stabilite nella convenzione.

Art.4

Quote di partecipazione

Le quote di partecipazione al Consorzio sono determinate sulla base dei seguenti parametri:

- quota fissa : determinata annualmente dall'Assemblea con riferimento alle spese generali risultanti dal rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio finanziario e ripartita tra i vari enti secondo parametri definiti dall'Assemblea stessa;
- quota variabile: rapportata alle ore di servizio richieste dall'Ente e fornite dal Consorzio il cui costo unitario è calcolato con riferimento alle spese di gestione

La quota complessiva di partecipazione, costituita dalla somma delle quote a) e b), è rapportata alle ore di servizio fornite.

Gli Enti aderenti al Consorzio, con la convenzione, si impegnano a richiedere un numero minimo e massimo di ore annuali per i servizi da questo forniti .

La partecipazione all'Assemblea da parte dei membri di diritto della stessa avviene con responsabilità pari alla quota di partecipazione determinata sulla base della consistenza dei servizi erogati nell'anno precedente. L'ingresso di nuovi Enti comporterà, a loro carico, il versamento di una quota di accesso commisurata ai costi sostenuti dal Consorzio per l'attivazione dello stesso. Tale quota di accesso sarà determinata dall'Assemblea consorziale.

TITOLO II ORGANI CONSORTILI

Art. 5

Organi del Consorzio

Sono organi di gestione del Consorzio:

- a) l'Assemblea Consorziale;
- b) il Presidente dell'Assemblea Consorziale;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) il Direttore che ha la rappresentanza gestionale del Consorzio;

Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Presidente dell'Assemblea, durano in carica cinque anni e comunque vengono rinnovati quando decadono almeno il 50% delle Amministrazioni dei Comuni appartenenti al Consorzio medesimo.

Il Direttore dura in carica fino ad un massimo di anni cinque e può essere riconfermato.

Tra le cariche di componente o Presidente dell'Assemblea Consorziale e quella di Presidente o membro del Consiglio di Amministrazione c'è incompatibilità.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Presidente dell'Assemblea, ancorché decaduti, continuano ad esercitare le proprie funzioni in conformità alle vigenti leggi.

Art. 6

Assemblea - composizione

L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati o Assessori dal Sindaco appositamente delegati e dai rappresentanti legali degli altri Enti partecipanti al Consorzio.

Ai fini di quanto previsto dal **decreto legislativo 267/2000**, ogni componente avrà diritto ad un numero di voti secondo quanto previsto nel precedente art. 4.

All'Assemblea non possono partecipare in qualità di componenti coloro che sono stati eletti membri del Consiglio di Amministrazione. Qualora sia eletto componente del Consiglio di Amministrazione un Sindaco dei Comuni consorziati, all'Assemblea partecipa, in qualità di componente, un Assessore o Consigliere delegato in rappresentanza del Comune medesimo.

Tale quota di rappresentanza viene determinata annualmente in sede di conto consuntivo.

Art. 7

Assemblea - funzioni

L'Assemblea è l'organo permanente di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consorzio.

Rientrano nelle attribuzioni dell'Assemblea i seguenti atti fondamentali:

- a) elezione del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea - elezione del Consiglio di Amministrazione e del relativo Presidente - elezione del Revisore dei conti;
- b) le proposte di modifica dello Statuto;
- c) le assunzioni di mutui, il trattamento economico del Revisore dei Conti, le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluso quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- d) l'approvazione su proposta del Consiglio di Amministrazione dei programmi pluriennali, delle relazioni previsionali e programmatiche, dei programmi, dei bilanci annuali e pluriennali, economici e relative variazioni, dei conti consuntivi;
- e) approvazione dei regolamenti;
- f) partecipazione a società;
- g) la determinazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, della quota di partecipazione di cui all'art. 4 comma 1 e della quota di accesso per i nuovi soci di cui all'art. 4 comma 4;

h) la determinazione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
i) l'esame della richiesta di adesione di nuovi Enti, il consenso al recesso anticipato rispetto al termine di cui al precedente art. 3 comma 5 e la conseguente determinazione delle condizioni secondo le modalità disciplinate dalla Convenzione.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Ente, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione e da sottoporre a ratifica dell'Assemblea.

Art. 8

Convocazione e riunioni dell'Assemblea

L'Assemblea del Consorzio è convocata e presieduta dal suo Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ed è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di un numero di componenti che rappresenti la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e dei componenti dell'Assemblea ed, in seconda convocazione, che può avvenire nello stesso giorno, è valida quando siano presenti membri che rappresentino almeno 1/3 delle quote di partecipazione e dei componenti dell'Assemblea senza computare a tal fine il Presidente.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo di convocazione e l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere comunicato ai componenti almeno cinque giorni liberi prima della riunione nei casi di convocazione ordinaria e almeno tre giorni liberi prima in caso di convocazione d'urgenza.

La convocazione avviene mediante avvisi scritti, firmati dal Presidente, trasmessi tramite posta o fax o comunicati tramite posta elettronica, se tale modalità è stata espressamente autorizzata dal Comune.

Le riunioni dell'Assemblea consorziale sono pubbliche.

Possono essere dichiarate segrete con deliberazione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea Consorziale sarà convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione, rispettivamente, del Bilancio di previsione e del Rendiconto della gestione.

La convocazione dell'Assemblea è obbligatoria e deve avvenire in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei membri dell'Assemblea.

Art. 9

Modalità di votazione

Le votazioni dell'Assemblea sono palesi, salvo quanto stabilito al comma 2 ed avvengono, di norma, per alzata di mano.

Le votazioni su questioni concernenti persone, comprese le nomine, avvengono a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza delle quote rappresentate e dei membri della Assemblea, salvo che non siano richieste maggioranze qualificate.

Nelle votazioni palesi i componenti che, prendendo parte alla discussione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.

Quelli invece, che si astengono dal prendere parte alla discussione ed alla votazione non si computano nel numero dei votanti; essi devono darne preventivo avviso al Presidente.

Per le votazioni a scrutinio segreto, saranno consegnate ad ogni membro dell'Assemblea le schede corrispondenti alle quote rappresentate.

Art. 10

Verbalizzazione

Delle sedute dell'Assemblea è redatto verbale a cura del Direttore o suo delegato.

Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore.

Art. 11

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri.

Il Presidente del C.d.A., è eletto unitamente al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente vengono eletti sulla base di lista bloccata con cinque nominativi, di cui uno è indicato quale Presidente del Consiglio stesso.

Del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, possono far parte Sindaci o Assessori o Consiglieri comunali dei Comuni consorziati, Presidenti per gli altri Enti o soggetti esterni.

Art.12

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Rientra nelle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione l'adozione dei seguenti atti:

- a) l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) approvazione della dotazione organica e relative funzioni;
- c) lo stato giuridico e il trattamento economico del personale;
- d) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea;
- e) determinazione dei costi da addebitare agli utenti dei servizi a domanda individuale;
- f) tutti gli atti residuali di amministrazione che non siano riservati all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del C.d.A. e del Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso.

Art. 13

Consiglio di Amministrazione-sedute e votazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 14

Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente. L'esercizio della rappresentanza compresa quella in giudizio è attribuibile a ciascun amministratore o dirigente, **ovvero, in assenza di dirigenza secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, al titolare di posizione organizzativa in forza di apposita delega speciale o generale.**

Il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente, spetta:

- a) di convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- b) di vigilare sull'applicazione dello Statuto nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari;
- c) di sovrintendere al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- d) di nominare, designare e revocare i rappresentanti del Consorzio negli enti in cui esso partecipa, nel rispetto degli indirizzi fissati dall'Assemblea;
- e) di nominare i dirigenti, ovvero, in assenza di dirigenza secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i titolari di posizione organizzativa;**
- f) di esercitare tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla Legge e dal presente Statuto.
- g) di conferire la procura alle liti.**

Art. 15

Il Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, secondo modalità disciplinate dal Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. **Il Direttore può essere ascritto alla qualifica dirigenziale ovvero alla categoria D, posizione giuridica di accesso D1 o D3, del CCNL Regioni ed autonomie locali, secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.**

Il Direttore:

- a) ha la responsabilità gestionale dell'Ente;
- b) partecipa alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa e ne redige i verbali;
- c) ha la responsabilità del funzionamento degli uffici e del personale, comprensiva anche della adozione dei provvedimenti disciplinari;
- d) coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria dell'Ente;
- e) cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
- f) è responsabile della istruttoria dei provvedimenti;
- g) assume mutui se previsti in un atto fondamentale dell'Assemblea;
- h) esercita tutte le altre funzioni demandategli dalla Legge e dai Regolamenti.**

Spettano inoltre, al Direttore, tutte le funzioni, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino ad altri organi di governo dell'Ente.

Il Consorzio, per il suo funzionamento, si avvale di personale proprio; può avvalersi altresì di personale a rapporto professionale come da **decreto legislativo 267/2000**.

L'organizzazione degli uffici e i rapporti tra il Direttore ed il personale saranno disciplinati con apposito regolamento ai sensi del **decreto legislativo 267/2000**.

Art. 16

Revisione contabile

La revisione economico-contabile è affidata ad un solo Revisore, ai sensi del **decreto legislativo 267/2000**, eletto dall'Assemblea del Consorzio a maggioranza assoluta dei suoi componenti e deve essere scelto: tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

Egli dura in carica tre anni, non è revocabile se non per giusta causa, ed è rieleggibile per una sola volta.

Non può essere eletto Revisore contabile, e se eletto decade: un consigliere degli enti facenti parte del Consorzio; un parente o un affine entro il quarto grado dei membri della **Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e del Direttore**; chi è legato all'Ente facente parte del Consorzio da un rapporto di lavoro subordinato o di consulenza; chi ha stabilito rapporti commerciali con il Consorzio, o ha liti pendenti con lo stesso o con gli Enti consorziati.

Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

Il Revisore collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

Nella stessa relazione, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Il Revisore può assistere in veste consultiva, alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario.

Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.

Il trattamento economico annuo lordo massimo attribuibile al revisore non è inferiore a quello attribuibile ai revisori dei conti dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Art. 17

Dimissioni

Le dimissioni del Presidente dell'Assemblea, del presidente del C.d.A. e dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione vanno presentate per iscritto, sono irrevocabili e si considerano presentate nel momento in cui la comunicazione sia acquisita al protocollo del Consorzio.

Le dimissioni possono essere comunicate anche verbalmente nel corso di una seduta dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione e si considerano presentate il giorno stesso.

Nel caso previsto dal comma precedente, le dimissioni vengono verbalizzate dal Direttore.

Art. 18

Incompatibilità e decadenza

Per quanto riguarda le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti gli organi del Consorzio si fa esplicito rinvio alla vigente legge sull'ordinamento degli Enti Locali.

Le dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di oltre la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione, comporta la decadenza del Consiglio stesso.

Art. 19

Indennità di carica e di presenza

Al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione compete un'indennità di carica mensile fissata dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Ai componenti dell'Assemblea compete un'indennità di presenza fissata dall'Assemblea stessa.

Le indennità sono fissate nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 20

Partecipazione degli Enti

L'informazione agli Enti aderenti avverrà mediante pubblicazione sull' Albo on line delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Sindaci e dal Consiglio di Amministrazione.

Gli Enti consorziati possono chiedere copia dei provvedimenti di cui al precedente comma.

TITOLO III CONTABILITA' E BILANCIO

Art. 21

Finanze

Per la tenuta della contabilità del Consorzio e per il controllo interno di gestione, valgono le norme previste per le Amministrazioni Comunali.

Il Consorzio uniforma la sua attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Il Consorzio ha l'obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

Art. 22

Servizio di cassa

Il Consorzio si avvale dei propri mezzi finanziari e il servizio di cassa è distinto e separato da quello dei singoli Enti consorziati.

Art. 23

Garanzie

In caso di ritardato pagamento delle quote consorziali fino a 90 giorni dalla data stabilita, saranno addebitati gli interessi passivi al medesimo tasso d'interesse applicato alle eventuali anticipazioni ordinarie di tesoreria in base alla convenzione di Tesoreria del Consorzio in quel momento in vigore.

Decorsi i 90 giorni senza che sia intervenuto il pagamento del rateo di quota consorziale, il Consorzio potrà disporre la riscossione coatta a sensi di legge.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Regolamenti

I criteri informativi della normativa regolamentare, sono quelli previsti da **decreto legislativo 267/2000**, e dalle successive norme in materia e del decreto legislativo n. **165/2001** e successive modificazioni.

Art. 25

Trasferimento del patrimonio

In caso di scioglimento del Consorzio, i beni mobili ed immobili saranno ceduti nelle forme di legge agli Enti consorziati o a terzi.

Il ricavato della cessione dei beni sarà ripartito tra gli Enti aderenti, in ragione diretta all'ultima quota consorziale annuale versata.

Il personale dipendente in servizio, transiterà ai ruoli organici degli Enti aderenti al Consorzio, secondo gli accordi che saranno dagli stessi Enti assunti; in mancanza di accordo, il commissario liquidatore, assegnerà il personale in servizio ai predetti Enti in proporzione all'ultima quota annuale.

Art. 26

Norme applicabili

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per i Comuni e le Provincie, in quanto applicabili.

CONVENZIONE

-----CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO-----

PARTECIPAZIONE

Il Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino comprendente i seguenti comuni: ARSIERO, LAGHI, LASTEBASSE, MARANO VICENTINO, PEDEMONTE, PIOVENE ROCCHETTE, POSINA, SANTORSO, SAN VITO DI LEGUZZANO, SCHIO, TONEZZA DEL CIMONE, TORREBELVICINO, VALDASTICO, VALLI DEL PASUBIO, VELO D'ASTICO, è regolato da quanto previsto dalla presente Convenzione e dalle norme dello Statuto, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni del decreto **legislativo 267/2000** e delle altre leggi in vigore o che venissero successivamente emanate in materia di Consorzi.

DENOMINAZIONE E SEDE

La struttura associativa è denominata "Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino".

La sede legale del Consorzio è stabilita nel Comune di Schio.

Il Consorzio disporrà di propri locali ed al Comune sede del Consorzio saranno rimborsate integralmente le spese sostenute per la eventuale disponibilità della sede, ivi compreso il canone di affitto dei locali.

FINALITA' E SCOPI

Il Consorzio svolgerà funzioni e servizi istituzionali:

a) svolgimento del servizio di Polizia Locale nel territorio dei comuni consorziati;

b) servizi di Polizia Locale a favore di terzi, pubblici e privati:

- scorte ai veicoli speciali e trasporti eccezionali;

- servizi a favore di Enti Pubblici non consorziati;

- corsi di formazione per operatori di polizia locale, nonché di aggiornamento del personale in servizio.

DURATA

La durata del Consorzio è stabilita **a tempo indeterminato, fatte salve diverse previsioni normative.**

E' fatta salva la possibilità di recesso da parte di Enti previo rispetto delle norme statutarie e regolarizzazione della posizione economico-finanziaria.

PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO

Le quote di partecipazione sono determinate sulla base dei parametri fissati dall'art. 4 dello Statuto. In caso di partecipazione di altri Enti Pubblici, gli stessi dovranno versare una quota di accesso commisurata ai costi sostenuti dal Consorzio per l'attivazione dello stesso. Tale quota di accesso sarà determinata dall'Assemblea Consorziale. Al fine di garantire il corretto funzionamento e l'organizzazione dell'attività ogni Comune richiede per ogni anno le ore di servizio comprensive delle ore di supporto tecnico. **Qualora le ore di servizio richieste dal Comune siano superiori od inferiori al 25% della media delle ore dallo stesso richieste negli ultimi tre anni, le stesse**

devono essere comunicate almeno 6 mesi prima dell'inizio di ogni esercizio. In caso di mancata richiesta si ritengono confermate le ore richieste nell'anno precedente.

RAPPRESENTANZA NELLA ASSEMBLEA

L'Assemblea Consorziale sarà formata dai Sindaci dei Comuni consorziati e/o da Assessori delegati e dai rappresentanti degli altri Enti partecipanti al Consorzio non facenti parte del Consiglio di Amministrazione. Ogni componente dell'Assemblea disporrà di un voto plurimo corrispondente alle quote di partecipazione.

GARANZIE

I Comuni si impegnano a delegare il proprio Tesoriere al pagamento delle quote consortili, con scadenza trimestrale posticipata.

La partecipazione finanziaria di ogni ente consorziato è commisurata ad un importo pari alla differenza tra:

- la quota complessiva di partecipazione (come definita dall'art. 4 dello Statuto)

e

– l'ammontare delle sanzioni introitate nel territorio del Comune.

Allo scopo di assicurare le necessarie risorse di funzionamento, i Comuni consorziati si impegnano ad erogare al Consorzio, entro il 31 gennaio di ciascun anno, 1/12 della quota iscritta nel bilancio di previsione o di quello dell'esercizio precedente, se non ancora approvato.

Tale quota anticipata verrà detratta a saldo dalla quarta quota annuale.

In caso di ritardato pagamento delle quote consorziali fino a 90 giorni dalla data stabilita, saranno addebitati gli interessi passivi al medesimo tasso dell'interesse applicato alle eventuali anticipazioni ordinarie di tesoreria in base alla convenzione di Tesoreria del Consorzio in quel momento in vigore.

Decorsi i 90 giorni senza che sia intervenuto il pagamento del rateo di quota consorziale, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre la riscossione coatta ai sensi di legge.

FORME DI INFORMAZIONE

L'informazione agli Enti aderenti avverrà mediante pubblicazione all'Albo on line delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Sindaci e dal Consiglio di Amministrazione.

Gli Enti consorziati possono chiedere copia dei provvedimenti di cui al precedente comma.

ORGANI DEL CONSORZIO

Gli organi del Consorzio sono:

a) L'Assemblea Consorziale che è un organo permanente;

b) Il Presidente dell'Assemblea che viene eletto in seno alla stessa e dura in carica cinque anni e comunque viene rinnovato quando decadono almeno il 50% dei Comuni aderenti al Consorzio;

c) Il Consiglio di Amministrazione che è composto da quattro componenti, oltre al Presidente.

Tale organo viene eletto dalla Assemblea, congiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, su base di lista bloccata contenente cinque nominativi in cui uno è indicato quale Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e comunque viene rinnovato quando decadono almeno il 50% delle Amministrazioni dei Comuni appartenenti al Consorzio medesimo.

d) Il Direttore che ha la responsabilità gestionale del Consorzio.

La individuazione delle competenze dei predetti organi è contenuta nello Statuto secondo i criteri previsti dal decreto legislativo **267/2000** e dalle norme previste nel decreto legislativo 165/2001.

NOMINE DI RAPPRESENTANTI E DI DIRIGENTI O DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

La nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Consorzio negli Enti in cui esso partecipa, compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli indirizzi fissati dall'Assemblea.

La nomina dei dirigenti, **ovvero, in assenza di dirigenza secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dei titolari di posizione organizzativa**, ed il conferimento di incarichi di collaborazione esterna compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei criteri fissati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione potrà essere modificata in ogni tempo, con l'assenso di tutti gli Enti sottoscrittori.

L'eventuale partecipazione di altri Enti al Consorzio non costituisce modifica alla presente Convenzione, per cui saranno applicate le norme Statutarie.

RECESSO

1- Ciascun Comune può inoltrare domanda di recesso dal Consorzio.

2- La domanda di recesso dal Consorzio deve essere accompagnata dalla formale deliberazione - esecutiva - del Consiglio Comunale dell'Ente richiedente.

3- L'eventuale recesso dal Consorzio non potrà essere esercitato prima di 5 (cinque) anni dall'anno di adesione allo stesso.

Successivamente il suddetto diritto potrà essere esercitato con preavviso, a mezzo lettera raccomandata A.R. di almeno 6 (sei) mesi rispetto all'inizio del nuovo anno finanziario.

Il recesso prima dei cinque anni può essere concesso con il voto favorevole di tutti i Comuni facenti parte del Consorzio alle condizioni da questo stabilite e con l'applicazione di una penale, determinata dall'Assemblea, e rapportata, nel massimo alle ore annuali minime di servizio richieste nella convenzione dal Comune recedente moltiplicate il numero di anni mancanti al raggiungimento della soglia minima di cinque anni di permanenza nel Consorzio.

4- Il recedente dovrà regolarizzare la sua posizione mediante il pagamento della partecipazione finanziaria per l'anno nel quale avviene il recesso.

5- Il recedente non avrà diritto ad alcun rimborso delle somme conferite a titolo di partecipazione per spese di investimento ed, inoltre, non potrà avanzare pretese sul patrimonio consortile, mentre avrà diritto ad ottenere, relativamente ai beni conferiti ancora esistenti ed in uso, o la restituzione nelle condizioni in cui si trovano o l'equivalente del valore calcolato alla data del recesso. L'Assemblea determinerà quale delle due forme di restituzione risulti più conveniente per il Consorzio.

6- L'Assemblea, verificati gli impegni e le obbligazioni assunte dall'Ente recedente stabilisce i termini e le condizioni del recesso. La deliberazione deve essere adottata entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta.

7- Il Comune recedente assorbe dal Consorzio nel proprio organico un numero di dipendenti determinato dividendo le ore minime previste nella convenzione vigente al momento del recesso per il numero di ore di servizio previsto dal contratto vigente detratte quindi le ferie, le festività e la % di assenteismo medio risultante nel consorzio nell'ultimo anno. Il numero così ottenuto viene arrotondato per eccesso solo se il resto in ore risultante supera il 70% delle ore di servizio di un dipendente determinate come sopra. Per quanto riguarda le categorie del personale da assorbire si terrà conto della funzionalità di un servizio di Polizia Municipale adeguato al Comune recedente.

PERSONALE DIPENDENTE

I Comuni Consorziati si obbligano a trasmettere al Consorzio, il piano annuale delle assunzioni, prima della adozione definitiva, al fine di poter valutare l'eventuale copertura dei posti previsti con il ricorso alla mobilità di personale del Consorzio in esubero.

ARBITRATO

Le parti convengono che le eventuali controversie fra gli Enti associati, ovvero, tra gli stessi ed il Consorzio, in ordine all'attività concernente i servizi oggetto del consorzio, ovvero in tema d'interpretazione della presente Convenzione devono essere risolti da un Collegio Arbitrale composto , in numero dispari, da un membro nominato da ciascuno degli Enti e da uno o due membri nominati d'intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale, su istanza di una delle parti stesse.

Il Collegio Arbitrale è presieduto da un componente scelto d'intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale.

Le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese e dell'onorario per l'opera prestata dal Collegio Arbitrale salvo rivalsa tra loro.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo si richiamano le norme contenute nel Titolo VIII del Codice di Procedura Civile.

REGISTRAZIONE

Le spese per la stipulazione e la registrazione della presente Convenzione saranno sostenute dal Consorzio.

SCIoglimento DEL CONSORZIO

In caso di scioglimento del Consorzio, i beni mobili ed immobili saranno ceduti nelle forme di Legge agli Enti consortili o a terzi.

Il ricavato, così come l'eventuale disavanzo di gestione, sarà ripartito tra gli Enti aderenti in ragione diretta all'ultima quota consorziale annuale versata.

Il personale dipendente in servizio transiterà nei ruoli organici agli Enti aderenti al Consorzio, secondo gli accordi che saranno dagli stessi enti assunti: in mancanza di accordo, il Commissario liquidatore, assegnerà il personale in servizio ai predetti Enti in proporzione all'ultima quota annuale.

RINVIO

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno esplicito riferimento al **decreto legislativo 267/2000** e successive modificazioni ed in particolare **alla Legge 7 marzo 1986, n. 65**